

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali della Regione Lazio

e, p.c.:

All' Ufficio I

Agli Uffici scolastici provinciali

Alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto e dell'area dirigenziale *Istruzione e ricerca*

Oggetto: avvio della sessione negoziale di contrattazione integrativa presso le istituzioni scolastiche.

Giungono segnalazioni di ritardi nell'avvio della contrattazione presso più scuole. Pertanto, si ritiene utile richiamare le disposizioni in merito all'avvio, alla durata e ai termini della stessa, in ragione delle materie trattate.

I. Avvio delle trattative

L'articolo 22, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto «*Istruzione e ricerca*» siglato il 19 aprile 2018 – d'ora in poi CCNL16-18 – prevede che la sessione negoziale di contrattazione integrativa **è avviata entro il 15 settembre** e la durata della stessa non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.

Il termine del 15 settembre è posto a tutela del buon andamento dell'azione didattica delle scuole, che si basa anche sulla tempestività nell'avvio delle attività svolte avvalendosi delle risorse finanziarie destinate al fondo d'istituto, alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e per i progetti di avviamento all'educazione fisica, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle aree a rischio.

Si tratta di attività integrali al progetto didattico della scuola e fondamentali per l'azione amministrativa. Per questo, si raccomanda vivamente alle scuole che ancora non avessero provveduto di avviare immediatamente la sessione negoziale.

Si rammenta che l'avvio della contrattazione d'istituto deve essere preceduto dall'informativa sulle materie oggetto di contrattazione. Si tratta di quelle previste dall'articolo 22, comma 4 lettera c), del CCNLI6-18. Con l'occasione si ricorda che l'informazione è dovuta



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

anche per materie non soggette alla contrattazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera b) – in questo caso in sede di avvio del relativo confronto – e dell'articolo 22, comma 9, lettera b) del medesimo contratto.

L'informazione, compresa quella propedeutica alla contrattazione, si svolge secondo le regole di cui all'articolo 5 del CCNL16-18.

In particolare, l'articolo 5, comma 6, dispone che l'informazione è fornita «in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Come detto, anche contestualmente ma comunque entro il 15 settembre ha avvio la contrattazione che si conclude entro il 30 novembre, sebbene il buon andamento dell'amministrazione scolastica richiederebbe che si giunga ben prima del predetto termine alla sottoscrizione di un contratto.

2. Modalità di svolgimento delle trattative

Considerato il rapido aggravarsi dell'emergenza epidemiologica, si consiglia vivamente di svolgere le trattative a distanza, ai sensi dell'articolo I, comma 9, lettera 0) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che dispone che «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni».

3. Eventuale determinazione unilaterale e sua provvisorietà

Ove non si raggiunga l'accordo in materia di «criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto» «criteri per l'attribuzione di compensi accessori» o «criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale» e purché il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa e didattica, il dirigente scolastico può provvedere in via provvisoria sulle materie oggetto del mancato accordo.

Ad es., il dirigente scolastico provvederà con proprio atto, dopo plurimi tentativi di giungere a un accordo, nei casi in cui un ulteriore ritardo condurrebbe al mancato avvio di attività didattiche o strumentali alla didattica che non possano essere posposte oppure all'impossibilità di svolgere incarichi aggiuntivi non procrastinabili. Viceversa, quando le attività finanziate con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa possono essere



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

rinviate senza alcun pregiudizio per la funzionalità della scuola, non è consentito regolare unilateralmente le materie oggetto della contrattazione.

In ogni caso, anche ove si giunga a una determinazione unilaterale, le trattative dovranno comunque proseguire con l'obiettivo di giungere il più rapidamente possibile a un accordo, anche sulle materie oggetto della predetta determinazione e ovviamente salvaguardando gli impegni finanziari assunti a seguito della stessa.

4. Altre indicazioni

Alcune istituzioni chiedono se sia possibile che i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori prevedano importi forfetari.

Ciò è possibile per gli istituti contrattuali per i quali non sia prevista dal contratto una liquidazione oraria o giornaliera dei compensi. Pertanto, non è possibile prevedere compensi forfetari per le attività di recupero o per lo svolgimento di ore aggiuntive di insegnamento o non di insegnamento (tabella 5 del CCNL 29 novembre 2007 – d'ora in poi CCNL06-09), né per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo per il personale ATA (tabella 6 del CCNL06-09), né per l'indennità di turno notturno o festivo per il personale educativo e ATA (tabella 7 del CCNL06-09), né per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Cioè, non è possibile liquidare in maniera forfetaria gli istituti contrattuali regolati dall'art. 88 co. 2 lettere b), c), d), e), g) del CCNL06-09, né le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Altri istituti contrattuali sono liquidati in misura predeterminata dal contratto e, dunque, anche in questo caso non è possibile individuare importi forfetari diversi da quelli già previsti dal medesimo contratto. Si tratta dell'indennità di bilinguismo e trilinguismo (comunque non applicabile nel Lazio), della quota variabile dell'indennità di direzione spettante al DSGA e del compenso spettante a chi lo sostituisce.

Per quanto riguarda le ore eccedenti per l'avviamento alla pratica sportiva, l'articolo 87 del CCNL06-09 consente di liquidare quanto dovuto sia in ragione delle ore svolte sia in modo forfetario.

Il particolare impegno professionale in aula di cui all'articolo 88, comma 2, lettera a) del CCNL06-09 riguarda la tipologia e l'organizzazione, più che la quantità, del lavoro, e dunque può essere liquidato in maniera forfetaria.



Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

Sarà forfetario anche il compenso riconosciuto al personale della cui collaborazione si avvale il dirigente, ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f) del CCNL06-09. Possono essere forfetari anche i compensi relativi alle lettere k) ed l).

Il direttore generale *Rocco Pinneri*